

Comunicato ANCE 26/2/2007 n. 1030

Appalti, semplificata la scelta del responsabile unico

La modifica è contenuta nel dlgs correttivo del codice dei contratti pubblici Appalti, più facile scegliere il responsabile dell'iter.

Più flessibilità organizzativa per gli appalti pubblici. Il dlgs 6/2007, correttivo del Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), modifica l'articolo 10, comma 5, consentendo alle amministrazioni maggiori margini per attribuire gli incarichi di responsabile unico del procedimento. La stesura originaria del comma 5 prevede che «Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo». In particolare, l'ultimo periodo della norma poneva non pochi problemi di carattere organizzativo, specie per le amministrazioni di piccole dimensioni. Infatti, limitare ai soli dipendenti «di ruolo» l'incarico di Rup significava escludere dal novero dei soggetti possibili destinatari i dipendenti con rapporti di lavoro flessibile. Infatti, i dipendenti «di ruolo» sono quelli assunti con contratto a tempo indeterminato, a copertura di posti vacanti della dotazione organica. Con la soluzione adottata in prima battuta dal legislatore, quindi, non sarebbe stato possibile individuare come Rup né dipendenti in somministrazione (ex interinali), né dipendenti con contratto di lavoro subordinato a termine. In entrambi i casi sarebbe mancato il presupposto di essere dipendente di ruolo. Il lavoratore somministrato, in effetti, non è nemmeno un dipendente dell'ente utilizzatore, ma dell'agenzia di somministrazione. Il lavoratore a tempo determinato è non, per sua natura, di ruolo. Il legislatore si è accorto dell'eccessiva rigidità della norma e con l'articolo 2, comma 1, numero 1), del dlgs ha introdotto un nuovo periodo nell'articolo 10, comma 5, a mente del quale «in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio». La nuova disposizione, pertanto, apre per l'ente interessato nuove e più ampie alternative per l'individuazione del Rup. Infatti, una volta accertata non l'assenza, ma la carenza, che può essere determinata anche da eccessivi carichi nei riguardi del o dei Rup già incaricati, di dipendenti di ruolo dotati delle professionalità adeguate, l'incarico di Rup può estendersi in generale a «propri dipendenti in servizio». Dunque, sia pure in via residuale e sulla base del previo accertamento della carenza di cui si è parlato prima (della quale dare atto nel provvedimento di incarico), i dirigenti o i responsabili di servizio competenti alla nomina del Rup, potranno incaricare anche dipendenti «in servizio», pur non essendo di ruolo. In altre parole, i dipendenti a tempo determinato potranno senza alcun problema di legittimità assumere la funzione di Rup, ovviamente temperando la durata del contratto, con quella dell'appalto del quale sono incaricati. L'accezione «dipendenti in servizio» appare, peraltro, sufficientemente ampia da potersi riferire anche a personale somministrato.

In ogni caso, non si pone più il problema, per la verità risolto anche prima della modifica normativa, dell'incarico di Rup a dirigenti o responsabili di servizio, incaricati a contratto a tempo determinato.

Certamente tali dipendenti potranno svolgere le funzioni di responsabile del procedimento delle procedure di appalto.